



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 581 final

2025/0581 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale
delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

La direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio¹ ("la direttiva") stabilisce il regime generale per i prodotti sottoposti ad accisa, con un'attenzione particolare per la fabbricazione, il magazzinaggio e il movimento di prodotti sottoposti ad accisa fra gli Stati membri. La direttiva ha sostituito la direttiva 2008/118/CE del Consiglio². La principale finalità della direttiva è consentire la libera circolazione dei prodotti nell'UE, garantendo nel contempo la corretta riscossione delle imposte da parte degli Stati membri.

La presente modifica tecnica della direttiva trae origine dalla revisione della direttiva 2011/64/UE del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato³. Il contesto dell'iniziativa in questione è illustrato in modo esauriente nella relazione della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati⁴. Il progetto di proposta mira a rivedere la direttiva 2011/64/UE del Consiglio al fine di allineare più efficacemente la tassazione del tabacco e dei prodotti correlati agli obiettivi sanitari e di adattarla ai nuovi sviluppi e tendenze del mercato, mediante l'introduzione di norme armonizzate per l'imposizione dell'accisa sui nuovi prodotti (quali i prodotti del tabacco riscaldato, i liquidi per sigarette elettroniche e altri prodotti contenenti nicotina) e sul tabacco greggio.

La proposta di modificare la direttiva è necessaria per apportare la certezza del diritto e garantire che il regime generale delle accise sia applicabile anche al tabacco e ai prodotti correlati di nuova definizione nonché al tabacco greggio.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta persegue gli obiettivi della direttiva, ossia garantire il corretto funzionamento del mercato interno e una tassazione efficace.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

La revisione della direttiva è coerente con la proposta di revisione della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, che persegue i medesimi obiettivi di detta direttiva, ossia garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un'amministrazione efficiente delle accise.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La proposta si fonda sull'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)⁵. Tale articolo prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale, e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato

¹ [Direttiva \(UE\) 2020/262 del Consiglio](#), del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).

² [Direttiva 2008/118/CE del Consiglio](#), del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

³ [Direttiva 2011/64/UE del Consiglio](#), del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).

⁴ Inserire il riferimento quando è disponibile.

⁵ Versione consolidata del [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#), GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47.

economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri nel settore dell'imposizione indiretta.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 TFUE, gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TFUE. Le modifiche proposte non vanno oltre quanto necessario per affrontare i problemi individuati e garantire un funzionamento corretto ed efficiente del mercato interno.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La proposta è una direttiva.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Le modifiche della direttiva sono necessarie in conseguenza delle modifiche proposte in occasione della revisione della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, compreso l'ampliamento dell'ambito di applicazione di detta direttiva al fine di includere i nuovi prodotti e il tabacco greggio. La proposta di revisione della direttiva 2011/64/UE del Consiglio è già stata sottoposta a un processo di valutazione, i cui esiti sono esaustivamente presentati nella relazione della proposta di modifica della medesima direttiva.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Ampie informazioni in merito alle consultazioni dei portatori di interessi figurano nella relazione della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati.

La strategia di consultazione per la revisione della direttiva 2011/64/UE del Consiglio mirava a raccogliere i contributi provenienti dai portatori di interessi in merito all'applicazione delle norme vigenti in materia di strutture dell'accisa applicata ai prodotti del tabacco lavorato e all'esigenza di aggiornare il quadro di riferimento giuridico dell'Unione nonché ad ottenere da essi un parere relativamente alle eventuali modifiche.

- **Assunzione e uso di perizie**

L'assunzione e l'uso di perizie sono illustrati in modo esaustivo nella relazione della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati.

- **Valutazione d'impatto**

La valutazione d'impatto figura nella relazione della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Ampie informazioni in merito all'efficienza normativa e alla semplificazione figurano nella relazione della proposta di direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati.

- **Diritti fondamentali**

La misura non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Le accise costituiscono entrate per il bilancio nazionale degli Stati membri. La decisione sulle risorse proprie presentata parallelamente alla presente proposta prevede una nuova risorsa propria comprendente una quota dell'aliquota minima per il tabacco e i prodotti correlati. Pur non essendo giuridicamente collegata alla proposta di revisione della direttiva, essa si basa sulle scelte strategiche stabilite nella direttiva (e nelle sue revisioni). Essa rafforza l'impegno a salvaguardare e migliorare la salute generale dei cittadini nonché ad attenuare le distorsioni causate dal commercio transfrontaliero di prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non è necessario un piano di attuazione in quanto la presente proposta è una modifica tecnica.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise sul tabacco e sui prodotti correlati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio³ stabilisce un regime generale dell'accisa prelevata sul consumo di taluni prodotti sottoposti ad accisa, compreso il tabacco lavorato disciplinato dalla direttiva 2011/64/UE del Consiglio⁴. La direttiva 2011/64/UE, che ha stabilito la struttura e le aliquote dell'accisa sul tabacco lavorato, è stata sostituita dalla direttiva (UE) XX/XXX [*OPOCE: inserire il numero e l'anno della direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati adottata lo stesso giorno della presente direttiva*] del Consiglio⁵ con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2028. La direttiva XX/XXX [*OPOCE: inserire il numero e l'anno della direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati adottata lo stesso giorno della presente direttiva*] del Consiglio disciplina diversi nuovi prodotti che fungono da sostituti del tabacco lavorato, contenenti tabacco o nicotina, nonché il tabacco greggio. Di conseguenza l'elenco dei prodotti sottoposti ad accisa cui si applica la direttiva (UE) 2020/262 dovrebbe comprendere anche tutti questi prodotti.
- (2) Al fine di garantire l'individuazione di irregolarità e potenziali diversioni, le operazioni della catena di approvvigionamento del tabacco greggio dovrebbero essere soggette

¹ GU C , , pag. .

² GU C , , pag. .

³ Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj>).

⁴ Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/64/oj>).

⁵ Direttiva XX/XXX [*OPOCE: inserire il numero, l'anno e il riferimento alla GU della direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati adottata lo stesso giorno della presente direttiva*] del Consiglio.

agli obblighi in materia di controllo e circolazione di cui alla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio. Dato l'onere che ciò comporterebbe per i piccoli coltivatori e il limitato rischio di frode, gli Stati membri dovrebbero esentare i coltivatori di tabacco e le loro organizzazioni e associazioni dagli obblighi in materia di controllo e circolazione, a condizione che non partecipino alla lavorazione del tabacco stagionato o essiccato in tabacco trasformato.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2020/262,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva (UE) 2020/262 è così modificata:

all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) tabacco e prodotti correlati al tabacco di cui alla direttiva (UE) XX/XXX del Consiglio*.";

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 50 bis

Produttori di tabacco e loro organizzazioni e associazioni

Gli Stati membri esonerano i coltivatori di tabacco e le loro organizzazioni e associazioni dagli obblighi di cui agli articoli da 14 a 21, da 24 a 28, da 30 a 31 e da 33 a 47 e dagli altri obblighi relativi all'esigibilità delle accise, a condizione che non partecipino alla lavorazione del tabacco stagionato o essiccato in tabacco trasformato.

* Direttiva XX/XXX [OPOCE: inserire il numero, l'anno, il riferimento alla GU e l'ELI della direttiva del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati adottata lo stesso giorno della presente direttiva] del Consiglio.".

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 dicembre 2027 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2028.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*